

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI

INTERNI ED ESTERNI

Art. 33 e 40 D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001e art.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.7 del 10/12/2021

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Requisiti professionali per la selezione di esperti interni o esterni

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Art. 4 - Criteri di scelta per prestazioni occasionali e d'opera professionale

Art. 5 - Criteri di scelta per prestazioni di Enti/Associazioni Formative

Art. 6 - Massimali retributivi

Art. 7 - Stipula del contratto/lettera di incarico

Art. 8 - Affidamento diretto

Art. 9 - Impedimenti alla stipula del contratto

Art. 10 - Liquidazione corrispettivo

Art. 11 - Incarichi a dipendenti pubblici Art. 12 - Valutazione della prestazione- questionari di gradimento

Art. 13 - Modifiche

Art. 14 - Pubblicità

PREMESSA

L'istituzione scolastica può ricorrere, in assenza di professionalità interne, ad esperti esterni per:

- far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa,

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,

- realizzare particolari progetti didattici,

- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF e il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accettare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

NORMATIVA

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inherente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)

Visto il D.L.vo n. 50 del 24 aprile 2017 (Convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017);

Visto il D.L.vo n. 75 del 25 maggio 2017; Vista la Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017;

Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;

Vista la circolare MI U R prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 1- Finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all'interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale.

Art. 2 - Requisiti professionali

Nel conferimento degli incarichi agli esperti si avrà riguardo alla disposizione di cui all'art. 46 della Legge 133/2008 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", che modifica il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 5 dell'D.L.vo n. 75 del 25 maggio 2017:

Nuovo testo Art. 7 - Gestione delle risorse umane

..... omississ

Comma 5-bis. È fatto divieto* alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. *[Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, **si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018** (art. 22, comma 8 dello d.lgs. 75/2017 in esame)]

Comma 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5- bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare

il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, 4 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

Comma 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Pertanto la P.A. può utilizzare i seguenti contratti:

- 1) **contratto di prestazione d'opera occasionale;**
- 2) **prestazione d'opera professionale (in caso di liberi professionisti titolari di partita IVA),**
- 3) **contratti di co.co.co. (sino al 31/12/2017)**
- 4) **convenzioni con Enti/Associazioni**

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto. I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità. La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti:

a) selezione esperto/tutor interno:

con avviso interno pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica, all'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione, contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà, di regola, pubblicato sul sito dell'istituto per n. 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal Dirigente è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 5 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail).

b) Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo:

con avviso pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica, all'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno n. 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal Dirigente è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni per esperti esterni.

c) Selezione esperto/tutor esterno attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o Enti pubblici, per un affidamento inferiore ai 40.000,00 euro, si procederà, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del Dlgs. 56/2017, attraverso pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito dell'istituto per i tempi previsti dal Dlgs. 50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della istituzione scolastica, con individuazione di almeno 3 ditte da invitare alla procedura negoziata che avverrà attraverso la comparazione delle offerte, secondo **il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa**.

La gara verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola. La manifestazione di interesse dovrà contenere al minimo:

- * la tipologia dell'incarico e l'attività prevista
- * la durata, il luogo
- * il numero di esperto/tutor richiesti
- * il numero di ore complessive
- * la ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor
- * il compenso dello specifico incarico da conferire
- * l'importo complessivo messo a base d'asta per la formazione
- * l'importo complessivo messo a base d'asta per l'eventuale materiale di consumo o spese generali legate all'attuazione del progetto
- * l'indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri
- * gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti
- * gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione.

In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Alla scadenza del termine utile di presentazione, verrà nominata apposita Commissione che provvederà alla comparazione dei curricula, valutando i titoli e le esperienze, e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica.

Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati, a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il Dirigente.

In tal caso si provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 giorni per i ricorsi. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Art. 4 – Criteri di scelta per prestazioni occasionali e/o d'opera professionale

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti, che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative, e le seguenti precisazioni:

- i titoli saranno utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico;

- i punteggi da attribuire a ciascun titolo vengono determinati al momento, in funzione della tipologia di incarico, fermo restando che il totale massimo farà somma 100;
- sarà possibile inserire anche titoli non previsti nel presente Regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico;
- i titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando;
- a parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico; - in caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno, l'Istituto dovrà assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione; garantire la qualità della prestazione; valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili; scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio. Fra più opzioni, potrà valutare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, **il Dirigente potrà assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.**

Il Dirigente conferisce l'incarico, tramite nomina o contratto scritto, ad esperti e nel conferimento degli incarichi si avrà riguardo alla disposizione di cui all'art. 46 della Legge 133/2008 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", che modifica il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 5 dell D.L.vo n. 75 del 25 maggio 2017.

In fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Gli esperti interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, in base alla seguente griglia di valutazione:

A .TITOLI CULTURALI E FORMATIVI		Max 45 PUNTI	Da compilare a cura del candidato	Da compilare a cura della commissione
A1	Laurea magistrale			
A2	Laurea triennale (in alternativa al punto A1)			
A3	CORSO di perfezionamento/master post-laure			
A4	Certificazione linguistiche, se pertinenti la selezione			
A5	Certificazione informatica, se pertinente la selezione			
A6	Certificazione clil, se pertinente la selezione			
A7	Abilitazione pertinente la selezione			
A8	Altri titoli pertinenti la			

selezione				
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI		Max 50 punti	Da compilare a cura del candidato	Da compilare a cura della commissione
B1	ESPERIENZA (MINIMO 15 ORE) DI DOCENZA, PERTINENTE, PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE O UNIVERSITÀ			
B2	ESPERIENZE DI DOCENZA (MINIMO 15 ORE) NEI PROGETTI POR,PON,(FSE-FESR) MIU			
B3	Esperienza (minimo 15 ore) di tutor NEI PROGETTI POR,PON,(FSE-FESR) MIU			
B4	Esperienza (minimo 15 ore) coordinamento NEI PROGETTI POR,PON,(FSE-FESR) MIU			
B5	Esperienza di facilitatore e valutatore, NEI PROGETTI POR,PON,(FSE-FESR) MIU			
B6	Esperienza di collaudatore NEI PROGETTI POR,PON,(FSE-FESR) MIU			
B7	Esperienza di progettazione a buon fine , NEI PROGETTI POR,PON,(FSE-FESR) MIU			
B8	Iscrizione all'albo professionale pertinente			
B9	Corsi di aggiornamento(formazione pertinenti			
B10	Esperienze pregresse con giudizio positivo presso l'istituto			
B11	Qualità del progetto presentarо ove necessario			
B12	Esperienze di tutor solo nei progetti ASL			
		Max 5 punti	Da compilare a	Da compilare a

C. PUBBLICAZIONI			cura del candidato	cura della commissione
C1	Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali, pertinenti il presente avviso			

Il dirigente, in base alle necessità previste dagli specifici bandi, potrà individuare gli indicatori corrispondenti alla tipologia del progetto più idonei da sottoporre a valutazione, attribuendo un diverso peso ad ogni punto rispettando comunque il punteggio massimo attribuibile.

Ciascun indicatore presente nella tabella sarà valutato secondo una opportuna scala di valutazione, da un punteggio minimo di 0 fino ad un punteggio massimo attribuito dal dirigente scolastico in funzione del particolare incarico. Si prevede la possibilità di valutare l'offerta più vantaggiosa ma, se l'amministrazione fisserà un compenso per l'incarico da attribuire, non sarà necessaria la rimodulazione dei punteggi attribuiti ai candidati (ogni candidato potrà avere, senza alcuna rimodulazione, un punteggio variabile da 0 fino al massimo valore attribuito dal Dirigente scolastico all'indicatore stesso)

Art. 5 – Criteri di scelta per prestazioni di Enti/Associazioni di Formazione del personale

In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo del personale, in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017.

In tal caso è possibile mettere a base d'asta esclusivamente l'importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento il personale di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003.

In caso di selezione, **costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l'accreditamento all'albo MIUR delle agenzie di formazione**, ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. La valutazione delle offerte delle ditte ammesse alla procedura negoziale verrà effettuata secondo i sottostanti criteri:

1) Esperienze pregresse dell'azienda, secondo la tabella sotto indicata: massimo punti 20

DESCRITTORI	
1	erogazione pgressa documentabile della formazione al personale della scuola: dirigenti, docenti e personale ATA
2	CAPACITA' DOCUMENTABILI DI VALUTARE LE COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE MODELLI UE
3	CAPACITA' DOCUMENTABILI DI PROMUOVERE MODELLI DI INNOVAZIONE DIDATTICA ATTRAVEWSO LE TECNOLOGIE DIGITALI
4	ATTIVAZIONE DI PIATTAFORME ON LINE DOVE CARICARE I CONTENUTI DEI PERCORSI CON ACCESSO DEI CORSISITI PER SEI MESI ALEMNO DALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

2) Valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati e parametrati al punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla media per ogni singola voce di valutazione dei curriculum presentati - **massimo punti 60**.

3) Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella: massimo punti 20

DECrittori	
1	Ribasso d'asta da 0% fino al 10%
2	Ribasso d'asta superiore a 10% fino a 20%
3	Ribasso d'asta oltre il 20%

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane I criteri di valutazione dei nominativi di esperti proposti dagli Enti o Agenzie di formazione, sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor.

Art. 6 - Massimali retributivi

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate
- del massimale previsto dal Bando.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. **È fatto divieto di anticipazione di somme.**

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

- per il personale interno alla istituzione scolastica o comunque reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 saranno quelli, in relazione all'incarico svolto, stabiliti dal CCNL SCUOLA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- per gli esperti esterni, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, saranno assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo con:
 - ritenuta d'acconto pari al 20%
 - obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro (Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003)
- **per i contratti di lavoro autonomo** i massimali (Lordo/Dipendente) sono stabiliti in conformità al Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e alla Circolare Ministero del Lavoro n. 10 101/1997:

Andranno altresì applicate, per le prestazioni occasionali, le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, qualora operative anche per la scuola.

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione

tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	Fino ad un massimo di euro 35,00
Attività di non insegnamento docente da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza	Fino ad un massimo di euro 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999 (Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione)

tipologia	importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di euro 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di euro 41,32 orari e fino ad un massimo di euro 51,65 orarie per universitari
docenza	Fino ad un massimo di euro 41,32 orari e fino ad un massimo di euro 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriali, coordinamento gruppo di lavoro	Fino ad un massimo di euro 25,82 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97- lavoratori autonomi

tipologia	importo
Docenti, direttori di corso e di progetto: docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennali=	Fino ad un massimo di euro 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto: Ricercatori universitari I livello, ricercatori junior (esperienza triennale); professionisti, esperti di settore junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento di formazione (iniziale e continua) e di didattica	Fino ad un massimo di euro 56,81
tutor	Fino ad un massimo di euro 30,99
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	Fino ad un massimo di euro 46,48

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà 11 necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio.

Art. 7 – Stipula del contratto/lettera di incarico

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o lettera di incarico. Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:

- L'oggetto della prestazione;
- I termini di inizio e conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a carico dell'amministrazione;
- Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario coordinato con l'attività della scuola;
- assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

Art. 8 - Affidamento diretto

Sarà possibile procedere all'affidamento **diretto, senza previa consultazione di almeno due operatori economici**, in caso di: a) importi di piccola entità (inferiori ai 5.000,00 euro); b) ovvero di motivata urgenza o oggettive condizioni, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 (così come modificato dall'art. 25 del Dlgs. 56/2017), anche per importi superiori ai 5.000,00 euro e fino al limite di 40.000,00 euro; E' altresì possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa, per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente.

Art. 9 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.I. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per:

- inesistenza di specifiche competenze professionali;
- indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- in quanto necessitano, per la loro complessità, al ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 10 – Liquidazione corrispettivo

Il corrispettivo pattuito sarà liquidato dietro **presentazione di nota competenze/fattura elettronica**, solo dopo che l'esperto esterno avrà depositato una **relazione conclusiva dell'attività e i fogli presenza firmati e controfirmati dal responsabile di progetto/docente in compresenza/dirigente**.

Quanto sopra fatta eccezione per i relatori dei corsi di formazione.

Art. 11 - Incarichi a dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta **obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza**, di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo N.165/2001.

Art. 12 - Valutazione della prestazione- questionari di gradimento

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. **L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.**

Art.13 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

Art.14 – Pubblicità

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione **all'Albo on line – Pubblicità legale**, sul sito web dell'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Di Stefano**